

DELIBERAZIONE 3 OTTOBRE 2023
436/2023/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA SOCIETÀ AGRICOLA TERRE DEL SOLE S.R.L.
NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 223082223

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1266^a riunione del 3 ottobre 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e s.m.i. (nel seguito: dPR 327/01);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 14 marzo 2023 (prot. Autorità 17383 del 15 marzo 2023), la Società Agricola Terre del Sole S.r.l. (di seguito anche: reclamante) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito anche: gestore o e-distribuzione) il mancato avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica, nell'ambito della pratica di connessione avente codice di rintracciabilità ID 223082223;
2. con nota del 20 marzo 2023 (prot. Autorità 18944 del 20 marzo 2023), il reclamante ha chiesto notizie in merito allo stato del procedimento;
3. con nota del 23 marzo 2023 (prot. 19732), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota del 6 aprile 2023 (prot. Autorità 24331 del 6 aprile 2023), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
5. con nota del 19 aprile 2023 (prot. Autorità 27059 del 19 aprile 2023), il reclamante ha chiesto notizie in merito allo stato del procedimento;
6. con nota del 26 aprile 2023 (prot. 28650), l'Autorità ha fornito riscontro sullo stato del procedimento;
7. con nota dell'11 maggio 2023 (prot. Autorità 32007 dell'11 maggio 2023), il reclamante ha sollecitato l'adozione di misure cautelari chieste con la presentazione del reclamo;
8. con nota del 28 maggio 2023 (prot. Autorità 36521 del 29 maggio 2023), il reclamante ha nuovamente chiesto notizie in merito allo stato del procedimento;
9. con nota del 1 giugno 2023 (prot. 37716), l'Autorità ha aggiornato il reclamante sullo stato del procedimento;
10. con note del 20 luglio 2023 (prot. Autorità 51674 dell'8 agosto 2023) e dell'8 settembre 2023 (prot. Autorità 57071 dell'8 settembre 2023), il reclamante ha inviato una ulteriore richiesta di aggiornamento in merito allo stato del procedimento;
11. in data 8 settembre 2023, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

12. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni:
 - a) il DPR 327/01 e, in particolare:
 - l'articolo 12, che stabilisce gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità;
 - l'articolo 22-bis, ai sensi del quale (tra l'altro) qualora l'avvio dei lavori di realizzazione di una opera dichiarata di pubblica utilità rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 20, può essere emanato decreto motivato che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari, preordinata alla espropriazione degli stessi;

b) le seguenti disposizioni del TICA:

- l'articolo 1, comma 1.1, lettera f), secondo cui la data di completamento dei lavori sul punto di connessione è la data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili nel punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti;
- l'articolo 1, comma 1.1, lettera g), secondo cui la data di completamento della connessione è la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione della connessione;
- l'articolo 1, comma 1.1, lettera p), secondo cui l'impianto per la connessione è l'insieme degli impianti realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione. L'impianto per la connessione è costituito dall'impianto di rete per la connessione e dall'impianto di utenza per la connessione;
- l'articolo 1, comma 1.1, lettera q), secondo cui l'impianto di rete per la connessione è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione;
- l'articolo 1, comma 1.1, lettera r), secondo cui l'impianto di utenza per la connessione è la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente;
- l'articolo 1, comma 1.1, lettera t), secondo cui i lavori complessi sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici;
- l'articolo 1, comma 1.1, lettera u), secondo cui i lavori semplici sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete eseguita con un intervento limitato alla presa ed eventualmente alle apparecchiature di misura;
- l'articolo 1, comma 1.1, lettera mm), secondo cui il tempo di realizzazione della connessione è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione;
- l'articolo 9, comma 3, secondo cui, tra l'altro, entro 90 giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato dal gestore di rete, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante

l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Inoltre, il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni indicando il termine ultimo entro cui deve essere realizzato l'impianto di produzione, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo unico;

- l'articolo 10, comma 1, lett. b), per cui nel caso di lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 giorni lavorativi, aumentato di 15 giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro;
- l'articolo 10, comma 4, il quale prevede che - nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione - il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti;
- l'articolo 14, comma 2, secondo cui (tra l'altro) qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal comma 10.1, tenuto conto di quanto previsto dai commi 10.2, 10.3 e 10.4, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 12 o 13 per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi.

QUADRO FATTUALE:

13. Con Determina del Direttore Generale n. 1861 del 9 dicembre 2021 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia della regione Siciliana (nel seguito: DDG 1861/21) è stata autorizzata *"...la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di rete riguardante la connessione di un impianto di energia rinnovabile fotovoltaica della potenza di picco pari a 999,90 kW e le relative opere ed infrastrutture connesse denominato "Terre del Sole" in C/da Tobia nel Comune di Partinico (PA)..."*;
14. sempre con il citato provvedimento sono state dichiarate di *"...pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12 del D.P.R 8/6/2001, n. 327 e s.m.i..."* le opere per la realizzazione dell'impianto di rete - nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso impianto - e sono state demandate al Comune di Partinico *"...ove ricadono le opere oggetto della presente autorizzazione..."* le funzioni amministrative per l'espropriazione;
15. con successiva Determina del Direttore Generale n. 1912 del 16 dicembre 2022 (nel seguito: DDG 1912/22) del citato Assessorato, è stato differito il termine di inizio dei lavori al 9 giugno 2023, indicando, anche che *"...La Società e-distribuzione S.p.A. è autorizzata alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto di rete..."*;

16. su istanza del reclamante presentata il 31 ottobre 2022 (prot. 28049), il Comune di Partinico, ha emesso il *“Decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'asservimento coattivo di aree private e determinazione provvisoria indennità' da corrispondere, per la realizzazione ed esercizio elettrodotto per la connessione aerea alla rete elettrica nazionale dell'impianto fotovoltaico denominato "Terre del Sole" n° 01 del 23/12/2022”* (nel seguito: Decreto 01/22);
17. con tale provvedimento il Comune di Partinico ha (tra l'altro) disposto *“...l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'esproprio/asservimento e alla costituzione di servitù coattiva permanente delle aree...”*, approvato *“...l'indennità provvisoria di asservimento/espropriazione, da corrispondere ai proprietari degli immobili interessati in forza del presente decreto...”*, nonché autorizzato i tecnici del reclamante e del gestore *“...congiuntamente ai tecnici del Comune, ad accedere ed introdursi nei citati terreni per la redazione dei verbali di consistenza ed immissione in possesso con strumenti, personale tecnico e l'eventuale assistenza di testimoni, negli immobili siti nel comune di Partinico, di proprietà delle ditte di cui al piano particellare indicato all'art 1, incaricati per la redazione dei verbali di consistenza ed immissione in possesso...”*;
18. in data 3 febbraio 2023, in esecuzione del Decreto 01/22, il reclamante acquisiva la disponibilità di tutte le aree private interessate dal tracciato dell'impianto di rete, redigendo - nel contraddittorio delle parti - i rispettivi verbali di immissione in possesso;
19. in data 7 febbraio 2023, il reclamante ha trasmesso al gestore la dichiarazione di completamento dei lavori di propria spettanza, unitamente ad altra documentazione finalizzata all'avvio dell'esecuzione dei lavori della rete di connessione;
20. con nota del 13 febbraio 2023, il gestore ha comunicato l'esito negativo della verifica della documentazione ricevuta, evidenziando la non completezza della pratica in quanto mancante - per quel che rileva ai fini della odierna decisione - del decreto definitivo di esproprio, della relativa voltura in suo favore e di tutti gli adempimenti successivi al decreto di esproprio;
21. in data 3 marzo 2023, il reclamante ha diffidato il gestore a realizzare senza indugio i lavori di competenza, evidenziando che - avendo ottenuto la disponibilità di tutte le aree private a seguito dell'immissione in possesso e del versamento della indennità provvisoria sulla scorta del richiamato Decreto 01/22 - nulla ostava all'esecuzione dei lavori ed alla relativa connessione, nelle more della avviata pratica espropriativa di asservimento delle aree private alla servitù di elettrodotto;
22. con nota prot. E-DIS-07/03/2023-0258519, il gestore ha comunicato di non poter avviare i lavori relativi alla realizzazione delle opere di rete, facendo presente di non *“...ritenere espletati gli adempimenti a carico del gestore dell'iter autorizzativo, che in fase di accettazione del preventivo di connessione il reclamante aveva scelto di curare...”*;
23. di conseguenza, il reclamante ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

24. Il reclamante ritiene di aver trasmesso tutta la documentazione richiesta da e-distribuzione con le comunicazioni del 12 ottobre 2022 e del 13 febbraio 2023;
25. infatti, con nota del 6 febbraio 2023 - in riscontro alla richiesta del 12 ottobre 2022- il reclamante dichiara di aver trasmesso al gestore:
“...1) il DDG 1861/2021 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani in data 14/01/2022 al volume n. 28 SR3;2) Gazzetta Ufficiale Regione siciliana parte II e III n. 02 del 14/01/2022;3) il DDG n. 1912 del 09/12/2022 di proroga del termine per l'inizio dei lavori, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani in data 23/12/2022 al n. 28037/2, volume n. S./3;4) Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana n. 52 del 30,12,2022 Parte II e III, pagina 8;5) Decreto di occupazione d'Urgenza n. 01, emesso dal Comune di Partinico il 23/12/20226) Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana n. 3 del 20/01/2023; 7) Carta dei vincoli per l'analisi dei nulla-osta...”;
26. inoltre, con la successiva nota del 22 febbraio 2023 - in riscontro alla richiesta del 13 febbraio 2023 - il reclamante - *“... comunicava di aver completato i lavori di realizzazione delle opere di propria competenza strettamente necessarie per la realizzazione fisica della connessione; - trasmetteva copia contabile del bonifico attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo a saldo della connessione; - ribadiva la propria disponibilità a costituire in favore di e-distribuzione S.p.A. la “specifica servitù di elettrodotto e/o cabina elettrica” per la cui attuazione già con precedente missiva del 15/02/2023 aveva formulato - invano- richiesta di chiarimenti ed invio del testo fac-simile da utilizzare per la predisposizione dell'atto notarile...”;*
27. il reclamante evidenzia, altresì, che - con ulteriore pec del 27 febbraio 2023 inviata al gestore - *“...- trasmetteva la bozza di atto costitutivo afferente alla servitù di elettrodotto da costituire sulla part. 64 del F. 63, di proprietà della società produttrice, chiedendo un incontro per la stipula dell'atto pubblico notarile ovvero di atto equipollente; - ribadiva di aver acquisito la disponibilità delle altre aree private, interessate dal tracciato dell'impianto di rete, stante l'avvenuta esecuzione del decreto di occupazione d'urgenza con la relativa immissione in possesso...”;*
28. con riferimento, poi, alla richiesta del gestore di trasmettere il decreto definitivo di esproprio e la sua voltura a favore di e-distribuzione, il reclamante rileva che *“...detto requisito è allo stato ampiamente soddisfatto dal decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'asservimento coattivo delle aree private per la realizzazione ed esercizio dell'elettrodotto con contestuale determinazione provvisoria dell'indennità, per come già trasmesso, che anticipa - come per legge - tutti gli effetti dell'emittendo decreto definitivo di esproprio...”;*
29. il reclamante sottolinea, altresì, che *“...nell'ambito del procedimento espropriativo - il decreto di occupazione d'urgenza ex art. 22 bis dpr 327/2001 assolve la specifica funzione di consentire all'ente espropriante di occupare le aree (in via definitiva e non temporanea) che poi saranno espropriate, al fine di consentire la realizzazione dell'opera...;*

- che l'accesso a tale fase eventuale del procedimento espropriativo fonda la sua ragione giustificatrice nella necessità -ricorrendone i restanti presupposti- di consentire la realizzazione dell'opera allorquando non sia possibile attendere l'adozione del decreto di esproprio definitivo;
 - che nella fattispecie l'art. 5 del D.D.G. 1861/2022, con cui la scrivente società è stata autorizzata alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto, prevede a pena di decadenza della sua efficacia il termine di 12 mesi per l'inizio dei lavori e di ulteriori dodici mesi per la loro ultimazione;
 - che, il successivo decreto (n. 1912/2022) ha prorogato l'inizio dei lavori al prossimo 9 giugno del corrente anno;
 - che appare del tutto evidente che il procedimento espropriativo - tendente alla costituzione del diritto di servitù - non può esaurirsi entro il breve tempo di validità dell'autorizzazione che, nella fattispecie e per come detto, è quello prorogato al 09/06/2023 relativamente all'inizio dei lavori;
 - che, pertanto, il ricorso al decreto di urgenza appare non solo necessario ma indispensabile per consentire al produttore di potere iniziare i lavori e completarli nel rispetto dei termini di decadenza indicati nell'atto autorizzatorio;
 - che l'urgenza di eseguire i lavori - prima dell'emissione del decreto definitivo di esproprio - è stata affermativamente valutata dalla competente Amministrazione comunale di Partinico che, dopo aver rilevato la sola opposizione del "...sig. OMISSIS proprietario con OMISSIS del terreno ricadente nel fg 63 part.lla 187", ha emesso il chiesto decreto di occupazione di urgenza sull'evidenziato presupposto della indispensabilità della immediata disponibilità dei fondi di proprietà privata per eseguire l'opera...";
30. il reclamante rimarca, poi, che "...Con detto decreto autorizzativo l'Assessorato Regionale ha espressamente dichiarato tutte le opere da realizzarsi (ivi incluse quelle di competenza di e-distribuzione S.p.A. - rete di connessione alla MT) di Pubblica Utilità indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12 del DPR 06/06/2001 n. 327 e succ. mod. specificando che, "qualora sia necessario dar luogo a procedure espropriative, la società dovrà ottemperare alle disposizioni di cui al T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con DPR 08/01/2001 n. 237 nonché quelle contenute nel Titolo III, Capo II del suddetto TU e nell'art. 116 del R.D.lgs. 11/12/1933 n. 1775". Tale normativa prevede pure che, qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, può essere emanato decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Decreto immediatamente esecutivo e, dalla conseguente immissione in possesso delle aree, il beneficiario può realizzare anticipatamente le opere dichiarate di pubblica utilità e sulle quali è stato imposto il relativo vincolo preordinato all'espropriazione definitiva...";
31. del resto, per il reclamante "...la tesi di e-distribuzione S.p.A. (che in ogni caso per la realizzazione dei lavori si richiede il preventivo decreto espropriativo) conduce ad una non consentita abrogazione delle norme in tema di occupazione di urgenza che, sebbene previste dalla legge e richiamate dal provvedimento

- autorizzativo, non potrebbero mai trovare applicazione. Quindi nonostante il decreto della Regione Siciliana avesse dichiarato l'opera di pubblica utilità ed avesse richiamato la procedura in tema di espropriazione, ivi inclusa la fase anticipatoria della occupazione delle aree in via di urgenza, il rifiuto di e-distribuzione S.p.A. di procedere all'esecuzione delle opere se non dopo l'emanazione del decreto definitivo di esproprio è evidentemente illegittimo in quanto in contrasto con quanto disposto dal decreto amministrativo...”;*
32. il reclamante sottolinea, inoltre, come il Comune di Partinico - considerando la particolare natura delle opere ed il carattere di particolare urgenza delle stesse - ha emesso *ex* articolo 22-bis del dPR 327/01 il Decreto 01/22:
- disponendo l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'esproprio/asservimento e alla costituzione di servitù coattiva permanente finalizzata alla realizzazione della connessione dell'impianto fotovoltaico in parola;
 - autorizzando i tecnici della Società Agricola Terre del Sole e di e-distribuzione,
 - congiuntamente ai tecnici del Comune, ad accedere ed introdursi nei citati terreni per la redazione dei verbali di consistenza ed immissione in possesso”;
 - dando atto che chiunque si opporrà alle operazioni dei precitati tecnici, incorrerà nelle sanzioni amministrative previste, salvo le maggiori pene stabilite dal codice penale;
33. quanto sopra, ad avviso del reclamante, *“...rafforza il giudizio di illegittimità del rifiuto di e-distribuzione S.p.A. di procedere in forza del decreto di occupazione d'urgenza in quanto esso contrasta anche con il provvedimento del Comune di Partinico che ha valutato la sussistenza della necessità ed urgenza di procedere all'esecuzione delle opere nelle more dell'emanazione del decreto di esproprio definitivo...”;*
34. per il reclamante, il gestore non ha *“...la facoltà di sindacare i motivi di urgenza valutati sussistenti dall'autorità amministrativa (nell'ambito della avviata procedura espropriativa, avente natura pubblicistica) e, pertanto, apporre un rifiuto all'esecuzione delle opere alla stessa demandate direttamente dall'assessorato della regione siciliana con il più volte menzionato decreto autorizzativo...”;*
35. inoltre, il reclamante precisa che *“...i proprietari delle aree private, a seguito dell'emanazione del decreto di occupazione d'urgenza ed all'immissione in possesso delle aree, non possono opporsi all'esecuzione dei lavori e, pertanto, i funzionari operai della e-distribuzione S.p.A. non trovano ostacolo alcuno ad accedere sui fondi ed ad eseguire le opere necessarie alla connessione...”;*
36. il reclamante evidenzia anche la *“...obiettiva incompatibilità del rispetto del termine di decadenza della autorizzazione (un anno per inizio dei lavori e ulteriori 12 mesi per la definizione degli stessi) con i tempi notoriamente lunghi della procedura espropriativa, soprattutto ove l'imposizione coattiva della servitù riguardi un numero rilevante di ditte. Non sarebbe possibile - per eseguire ed*

ultimare i lavori di rete – attendere l’emanazione del decreto definitivo di esproprio che, talvolta interviene a distanza di molto tempo e, quindi, certamente dopo l’intervenuta decadenza del decreto di autorizzazione alla realizzazione e mantenimento dell’impianto. Ed è anche per tale evidente ragione che tutte le amministrazioni (come è noto) concedono l’occupazione di urgenza onde consentire, appunto, la effettiva realizzazione dell’impianto e scongiurare la decadenza dell’autorizzazione...”;

37. alla luce di quanto sopra, il reclamante chiede all’Autorità di:

- *“...dichiarare illegittimo il rifiuto espresso da e-distribuzione di procedere agli anzidetti interventi nonostante sia stato emesso e portato ad esecuzione il decreto di occupazione d’urgenza preordinato all’asservimento coattivo delle aree private (con determinazione e versamento dell’indennità provvisoria) per la realizzazione e l’esercizio dell’elettrodotto per la connessione alla rete elettrica nazionale dell’impianto fotovoltaico denominato “Terre del Sole...”;*

- *“...dichiarare illegittima la richiesta formulata da e-distribuzione di pretendere - prima dell’esecuzione dei lavori di sua competenza - l’intervenuta definizione della pratica espropriativa di asservimento con l’emanazione del decreto di esproprio definitivo, pubblicazione nella GURS e di tutti gli atti amministrativi conseguenti...”;*

- *per l’effetto ordinare a e-distribuzione “...di realizzare immediatamente le più volte citate opere...”.*

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

38. e-distribuzione evidenzia che il reclamante, in sede di accettazione del preventivo ID 223082223, ha espresso *“...la volontà di non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di connessione, demandando tale attività ad e-distribuzione Spa... e altresì dichiarando, in materia di procedimenti autorizzativi, di voler curare tutti gli adempimenti per l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla costruzione ed esercizio delle opere di rete, essenziali per la connessione dell’impianto di produzione, compresa l’acquisizione delle relative servitù di elettrodotto e di cabina elettrica...”;*

39. e-distribuzione fa, poi, presente che *“...in data 07/02/2023 il produttore trasmetteva, tramite il portale produttori di ED, la documentazione finalizzata alla chiusura del procedimento autorizzativo...”*, rispetto alla quale, tuttavia, e-distribuzione stessa, in data 13 febbraio 2023, comunicava l’esito negativo della verifica suddetta documentazione, poiché carente (tra l’altro) *“...del decreto definitivo di esproprio...”;*

40. sotto quest’ultimo aspetto, il gestore rileva, che *“...Con il decreto di occupazione di urgenza ex art 22 bis l’autorità espropriante prende possesso del bene offrendo una somma a titolo di indennità provvisoria e successivamente completa l’iter di espropriazione valutando l’indennizzo con il proprietario; pertanto, l’accettazione dell’indennità o il suo deposito presso la Cassa DDPP o la proposizione di atti di opposizione alla stima seguono l’emanazione ed esecuzione del decreto, così come*

- l'eventuale emissione del decreto di esproprio (da acquisire entro un termine pre indicato)...”;*
41. *il gestore sottolinea che “...per il caso di specie il decreto di occupazione d’urgenza n. 01 emesso dal Comune Partinico il 23.12.2022, al punto 10 riporta testualmente: “che il presente Decreto perderà efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio/asservimento nel termine di cui all’art. 13 del D.P.R. 327/2011 e precisamente entro 5 anni dal rilascio del decreto con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio/ asservimento per pubblica utilità...”;*
 42. *il gestore ritiene che “...Sulla scorta di quanto sopra tale iter non consente di ritenere espletati gli adempimenti a carico del reclamante assunti in sede di accettazione del preventivo di connessione: ad oggi, infatti, ED non dispone del titolo costitutivo della servitù di elettrodotto (o della proprietà dell’area per la realizzazione della cabina di trasformazione) e non ha ancora alcuna evidenza dell’avvenuto completamento degli adempimenti, anche amministrativi, a carico del produttore, non disponendo del titolo, né avendo evidenza del completamento dell’iter amministrativo relativo alla liquidazione dell’indennità, e ciò in contrasto con quanto previsto al punto 6 del preventivo accettato dal produttore...”;*
 43. *e-distribuzione rammenta, infine, che “...è competenza del gestore dell’iter autorizzativo la “costituzione dei diritti di servitù” anche tramite la modalità coattiva, iter che prevede la trascrizione e registrazione del decreto di esproprio ed il completamento degli adempimenti amministrativi...”;*
 44. *per il gestore, quindi, l’iter autorizzativo concernente l’impianto di rete per la connessione “...risulta dunque ad oggi non ancora concluso in quanto carente del decreto definitivo di esproprio o, in caso contrario, di copia di eventuali atti di cessione volontaria...”;*
 45. *per le suddette motivazioni, il gestore ritiene di aver legittimamente non avviato i lavori di realizzazione dell’impianto di rete per connettere l’impianto fotovoltaico del reclamante e, pertanto, non fondato il reclamo.*

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

46. *Il *thema decidendum* della presente controversia consiste nello stabilire se e-distribuzione abbia legittimamente o meno omesso di avviare i lavori di realizzazione dell’impianto di rete per connettere l’impianto fotovoltaico del reclamante - a seguito del Decreto 01/22 di occupazione di urgenza emesso dal Comune di Partinico - ritenendo necessario a tal fine l’emanazione del decreto di esproprio;*
47. *si evidenzia, in generale, che, ai sensi del TICA, il gestore è tenuto ad avviare i lavori di realizzazione dell’impianto di rete per la connessione a seguito del ricevimento, da parte del richiedente, di entrambe le seguenti comunicazioni:*
 - *comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere*

- disponibili nel punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti (articolo 7, comma 10 lett. a) del TICA);
- comunicazione di ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) (articolo 9, comma 3 del TICA);
48. orbene, nel caso in esame il citato atto autorizzativo (DDG 1861/21) ha dichiarato le opere per la realizzazione dell'impianto di rete (nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso impianto) *"...di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti..."*, dando altresì atto che l'approvazione del progetto *"...prevede l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione per pubblica utilità delle aree necessarie ai lavori suddetti..."*, qualora fosse stato necessario dar luogo a procedure espropriative: ed in effetti, come visto, ciò è stato necessario;
49. ciò posto, come accennato il gestore ha motivato la propria condotta anche sul fatto che il Decreto 01/22 riporta che *"...il presente Decreto perderà efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio/asservimento nel termine di cui all'art. 13 del D.P.R. 327/2011..."*, evidenziando che *"...Sulla scorta di quanto sopra l'iter autorizzativo ad oggi svolto non consente di ritenere espletati gli adempimenti a carico del reclamante assunti in sede di accettazione del preventivo di connessione: ad oggi, infatti, ED non dispone del titolo costitutivo della servitù di elettrodotto..."*;
50. per il gestore, quindi, l'iter autorizzativo concernente l'impianto di rete per la connessione non risulta ad *"...ancora concluso..."* in quanto *"...carente del decreto definitivo di esproprio..."*;
51. a tal proposito, si può da subito osservare come la posizione del gestore risulti giuridicamente non fondata, essendo, di contro, condivisibili le motivazioni espresse dal reclamante a sostegno delle proprie ragioni;
52. ed invero come correttamente evidenziato dal reclamante - a seguito dell'emanazione del decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'asservimento coattivo delle aree private per la realizzazione ed esercizio dell'elettrodotto *"...che anticipa - come per legge - tutti gli effetti dell'emittendo decreto definitivo di esproprio..."* - il gestore è legittimato a dare inizio ai lavori (sulla anticipazione degli effetti del decreto di esproprio da parte del decreto di occupazione di urgenza, cfr. *ex multis* Tar Puglia, Sez. III, 19 novembre 2020, n. 1474);
53. ed altrettanto correttamente il reclamante ha rilevato che il decreto di occupazione d'urgenza *ex* articolo 22-bis del DPR 327/01 *"...assolve la specifica funzione di consentire all'ente espropriante di occupare le aree (in via definitiva e non temporanea) che poi saranno espropriate, al fine di consentire la realizzazione dell'opera..."*, fondando la propria *ratio* giustificatrice nella necessità *"...di consentire la realizzazione dell'opera allorquando non sia possibile attendere l'adozione del decreto di esproprio definitivo..."*;
54. in modo parimenti corretto il reclamante ha evidenziato che il decreto autorizzativo ha espressamente dichiarato tutte le opere da realizzarsi - ivi incluse quelle di

- competenza del gestore - “...di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti...” ai sensi dell'articolo 12 del DPR 327/01, specificando che “...qualora sia necessario dar luogo a procedure espropriative, la società dovrà ottemperare alle disposizioni di cui al T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità...”;
55. ed è notorio quanto rappresentato dal reclamante sul fatto che tale normativa prevede che - qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza - può essere emanato decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari alla realizzazione dei lavori;
56. del resto, correttamente il reclamante sottolinea che l'urgenza di eseguire i lavori - prima dell'emissione del decreto definitivo di esproprio - è stata affermativamente valutata dalla competente Amministrazione comunale di Partinico che, appunto, ha emesso Decreto 01/22 di occupazione di urgenza (come si legge nello stesso) “...in relazione alla particolare natura delle opere ed il carattere di particolare urgenza delle stesse...”;
57. orbene, giova ribadire che, con il Decreto 01/22, è stata disposta l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari alla realizzazione delle opere in questione e che l'occupazione anticipata è *ex lege* finalizzata e giustificata proprio per avviare con urgenza i lavori: si vedano in tal senso le chiare indicazioni provenienti dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte Cassazione per cui “...La occupazione preordinata alla espropriazione, prevista dall' articolo 22-bis del Dpr 327/2001, aggiunto, dall' articolo 1, del Dlgs 302/2002, è finalizzata a consentire alla Amministrazione di conseguire la anticipata immissione in possesso dell'area sulla quale deve essere realizzata l'opera pubblica dichiarata urgente e indifferibile, per dare inizio ai lavori ed evitare di dovere attendere che il procedimento espropriativo giunga alla sua naturale conclusione con la pronuncia del provvedimento ablativo...” (Cassazione civile, sez. I, 19 giugno 2019, n. 16509), ma anche della Magistratura amministrativa: nello stesso senso si veda, infatti, quanto dichiarato dalla IV sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 12 marzo 2021, n. 2127, dove si legge che “...Per costante giurisprudenza della sezione “In presenza dei presupposti procedurali prescritti dall'art. 22 bis, t.u. 8 giugno 2001, n. 327 (T.U. Espropriazione per p.u.) per l'emanaione dell'ordinanza di occupazione d'urgenza, e cioè il vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, l'Amministrazione ben può immettersi nel possesso dell'area in esecuzione della suddetta ordinanza, per realizzare le opere per le quali vi era stata l'approvazione del progetto e lo stanziamento delle relative risorse, atteso che nel sistema del testo unico è diventata irrilevante una specifica dichiarazione di indifferibilità ed urgenza.” (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 4346/2018)...”, nonché la successiva sentenza del Tar Veneto, sez. II, 27 ottobre 2022, n. 1628, per cui “...l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione ha il suo presupposto nella necessità per l'Amministrazione di disporre dell'immobile per eseguirvi lavori relativi ad opere pubbliche dichiarate urgenti ed indifferibili, consentendole di conseguire l'immediato possesso dell'area e di superare, in questo modo, i tempi

necessari per conseguire la disponibilità all'esito del procedimento espropriativo.” (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 24 marzo 2022, n. 269; Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2021, n. 2127; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 18 marzo 2019, n. 569)...”;

58. in modo letterale ed evidente emerge, dunque, anche dalle citate univoche pronunce che la funzione del decreto di occupazione di urgenza è proprio quella di permettere l'avvio dei lavori prima della emanazione del decreto di esproprio;
59. pertanto, anche sulla scia del descritto orientamento giurisprudenziale, la posizione del gestore di ritenere necessaria l'emanazione del decreto di esproprio quale titolo legittimante per la realizzazione dei lavori di propria competenza - anche in presenza del suddetto decreto comunale - si pone in manifesto contrasto con il citato articolo 22-bis, la cui efficacia viene messa in modo arbitrario ed illegittimo totalmente in non cale nella materia che ci occupa;
60. ed è davvero sorprendente che il gestore possa dare rilievo al fatto che il Decreto 01/22 contenga la previsione di perdere efficacia - qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'articolo 13 del dPR 327/01 - trattandosi di previsione meramente riproduttiva dell'articolo 22-bis, comma 6 dello stesso dPR 327/01, cioè di una disposizione normativa primaria;
61. di contro, stante il riparto di competenze fissato dal Legislatore, l'Autorità non può che prendere atto di quanto disposto (in applicazione del quadro normativo nazionale) dal Decreto 01/22 del Comune di Partinico - che allo stato risulta pienamente valido ed efficace non essendo stati prodotti o allegati atti che ne abbiano disposto l'annullamento o sospeso l'efficacia - e ritenere che il gestore è legittimato ad avviare la realizzazione (in funzione della quale il decreto è stato emanato) dei lavori sulle aree per cui è stata disposta l'occupazione d'urgenza ed avvenuta l'immissione nel possesso formalmente verbalizzata;
62. da ciò deriva che e-distribuzione - avendo ricevuto dal reclamante la comunicazione di completamento dei lavori di propria spettanza (unitamente alla documentazione finalizzata all'esecuzione dei lavori della rete di connessione) e sussistendo un titolo legittimante l'avvio della realizzazione dei lavori autorizzati ai fini dei conseguenti obblighi previsti dal TICA - si trova in una situazione di ingiustificato ritardo rispetto ai tempi di realizzazione dell'impianto di connessione previsti dal TICA stesso, con conseguente obbligo di corrispondere l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14 del medesimo TICA;
63. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione;
64. pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta fondato

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Società Agricola Terre del Sole S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione avente codice di rintracciabilità ID 223082223;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.A.:
 - a) di dare avvio, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, ai lavori di realizzazione dell'impianto di rete con riferimento alla predetta pratica di connessione;
 - b) di erogare a Società Agricola Terre del Sole S.r.l., entro la tempistica di cui alla lettera a), l'indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 14 del TICA;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

3 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini